

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in tutto il territorio comunale in esecuzione del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di anni 3 (tre) con decorrenza dal 01.01.2017 fino al 31.12.2019, senza obbligo di preventiva disdetta da parte dell'Ente concedente.

E' consentito il rinnovo alla scadenza per un uguale periodo, previa adozione di formale provvedimento, qualora ricorrono le condizioni di legge. La concessione s'intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative che prevedano l'abolizione dell'istituto della concessione stessa oppure dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi comunque atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del presente bando.

Al termine della concessione, il concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

ART. 3

REQUISITI

1. Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo comma 3 iscritti all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria istituito ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 ed in possesso del capitale minimo previsto dall'articolo 3-bis, del D.L. 40/2010, convertito in L. n. 73/2010. Per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia che esercitano tale attività, certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana.

2. Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese, fermo restando che ogni singola impresa dovrà essere iscritta nell'apposito Albo dei concessionari e alla C.C.I.A.A. Le imprese che partecipano con un raggruppamento non possono partecipare con altri raggruppamenti o singolarmente alla gara, pena l'esclusione. L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o che costituiranno i raggruppamenti e dovrà specificare i servizi che verranno assunti da ciascuna impresa.

3. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui al comma 1, a pena di inammissibilità, devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016. Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

4. I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti:

- Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:

a) per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

b) per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto della concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro.

ART. 4

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI - DIVIETI

1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.
2. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.
3. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno:
 - a. indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
 - b. sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
 - c. assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
4. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno:
 - a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti ai raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
 - b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.
 - c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento,
5. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
6. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all'art. 48, comma 18 e 19, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 5

AVVALIMENTO

L'avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016. Il concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo. Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l'ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa. A pena di esclusione dei partecipanti:

- non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante.
- non è consentito che partecipino alla concessione sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni contenute nel modello allegato 4 – Dichiarazione di avvalimento e la documentazione prescritte dal comma 1 del citato art. 89.

L'invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell'operatore economico partecipante alla gara. Al termine della procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art. 89 del D.Lgs 50/2016.

ART. 6 MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Il servizio verrà aggiudicato a chi offrirà il canone fisso annuo complessivo maggiore, superiore al limite minimo predeterminato dall'Amministrazione. In caso di parità di offerte si procederà all'aggiudicazione per estrazione a sorte.

Non si terrà conto di offerte alla pari o che presentino ribassi rispetto al canone fisso annuo posto a base di gara. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 7 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Per la gestione del servizio in oggetto della presente concessione il Concessionario è tenuto a versare alla Tesoreria del Comune un canone annuo fisso, quale risulterà dall'espletamento della gara.

Nel caso di entrata in vigore di norme di legge che comportino, a parità di tariffe, una variazione del gettito pari o superiore al 20% rispetto al gettito dell'anno di imposta precedente, le parti rinegozieranno, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, la misura del canone con facoltà per entrambe le parti di recesso unilaterale per intervenuta eccessiva onerosità. Nell'ipotesi di recesso unilaterale, la ditta dovrà comunque riconoscere al Comune, fino alla data del recesso, il canone quale risultante dalla gara, proporzionato alla frazione di anno.

Il canone verrà adeguato in misura proporzionale nell'ipotesi in cui il competente organo del Comune deliberi un aumento tariffario.

ART. 8 CLASSE D'APPARTENENZA

Ai soli fini dell'individuazione dei requisiti minimi dei soggetti ammessi a partecipare all'appalto per l'affidamento della Concessione, secondo quanto disposto dall'art. 6 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, si specifica che il Comune di Bressana Bottarone appartiene alla V classe, così come previsto dall'art. 2 del D.Lgs.vo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la gestione del servizio di cui trattasi è pertanto richiesta l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni - art. 6) del DM 289/2000.

ART. 9 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato alla piena e incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente capitolato e di tutte quelle contenute in leggi e decreti, norme e regolamenti anche dell'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale, in quanto applicabili. Il concessionario è tenuto a segnalare per iscritto eventuali casi di incompatibilità tra le norme del presente Capitolato e quelle sopra richiamate e a darne tempestivo avviso all'Amministrazione Comunale. Il concessionario si impegna altresì ad osservare e far osservare tutte le leggi e le norme relative ai servizi concessi che fossero emanate dalle competenti Autorità o entrassero in vigore durante la concessione, come pure ad osservare e far osservare tutte le prescrizioni che di volta in volta fossero emanate per iscritto dall'Amministrazione Comunale.

ART. 10 DIVIETO DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b) del D.M. 289/2000, il conferimento in subappalto del servizio a terzi comporta la cancellazione d'ufficio del concessionario dall'albo. Pertanto, il subappalto è vietato.

ART. 11 CAUZIONE

1. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente capitolato, il concessionario è tenuto a costituire prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione per un importo pari al 10% dell'ammontare del contratto.
2. La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella della concessione e, comunque, fino allo svincolo disposto dall'amministrazione. Essa è presentata in originale all'amministrazione comunale prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.
3. La cauzione definitiva è svincolata entro 120 giorni dal termine della concessione, previo accertamento del regolare svolgimento del servizio e di adempimento degli obblighi al termine della concessione.
4. La cauzione viene prestata a garanzia:
 - del corretto versamento delle somme dovute dal concessionario al Comune;

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

5. Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 12 SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese per imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 13 VERSAMENTI

Il Concessionario versa alla Tesoreria Comunale, in rate trimestrali posticipate, con rispettiva scadenza al 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio, l'ammontare del canone fissato.

In caso di tardivo versamento, l'Amministrazione Comunale applica al Concessionario un'indennità di mora sulle somme non versate, pari al tasso legale d'interesse. In caso di totale mancato versamento l'Amministrazione Comunale procede all'incameramento della cauzione ed alla rescissione del contratto di concessione.

ART. 14 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario elegge e mantiene in Bressana Bottarone, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio nell'Ufficio in loco, presso il quale il Comune può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione Comunale dare comunicazione alla sede legale della ditta.

ART. 15 SPORTELLO AL PUBBLICO

Il Concessionario è tenuto a predisporre e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, un apposito ufficio sito nel Comune di Bressana Bottarone per l'assistenza ai contribuenti e con predisposizione della modulistica necessaria. In particolare l'assistenza sarà rivolta sia verso i contribuenti che intendano spontaneamente regolarizzare la propria posizione in merito ai tributi in questione, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso per omessa e infedele denuncia, sia verso coloro che siano stati raggiunti da avvisi di accertamento.

L'accesso all'ufficio deve essere predisposto in conformità alla vigente normativa in materia di accesso a soggetti con ridotta capacità motoria.

L'ufficio predisposto deve essere munito di apparecchio telefonico e telefax, aperto al pubblico secondo un programma da concordare con l'Amministrazione Comunale. Tale ufficio, che dovrà essere collocato in posizione visibile e di comodo accesso al pubblico, dovrà recare all'esterno una targa con la dicitura: "Comune di Bressana Bottarone - Servizio TOSAP, affissioni, pubblicità - gestione Ditta _____"

Il Concessionario è obbligato a fornire, a proprie spese, adeguata informazione all'utenza, mediante manifesti ed avvisi, in ordine ad ogni circostanza di rilievo attinente la gestione del servizio.

Il Concessionario deve esporre nell'ufficio, cui accede il pubblico:

- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- la tariffa relativa ai diritti di affissione;
- la tariffa dell'imposta di pubblicità;
- la tariffa della TOSAP.

ART. 16 PERSONALE IN SERVIZIO

Tutto il personale del Concessionario agirà sotto la propria diretta responsabilità e dovrà, comunque, essere di gradimento dell'Amministrazione che, per comprovati motivi, può chiederne la sostituzione.

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il Concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale se non previsto da disposizioni di legge.

Compete al Concessionario l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di prevenzione ed assicurazioni infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere.

Il Concessionario ha l'obbligo di assicurare sempre un regolare funzionamento di tutti i servizi, tenendo costantemente adibito ad essi personale idoneo per numero e qualifica; deve garantire l'effettuazione del servizio indipendentemente dalle ferie, malattia, infortuni o altro; a questo proposito, qualora la carenza o

l'indisponibilità temporanea di personale non permettano il normale espletamento dei servizi deve essere cura della ditta concessionaria provvedere immediatamente con personale o aggiunta di altro, senza alcun onere per il Comune.

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un contegno corretto e riguardoso sia nei confronti del pubblico sia dei funzionari od agenti comunali; esso è oggetto nei casi di inadempienza alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro. Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del personale possono essere oggetto di segnalazione del Comune al concessionario.

La ditta Concessionaria dovrà fornire al suo personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento del lavoro, anche tutto l'occorrente per rendere il lavoro meno disagiabile possibile, nel pieno rispetto del D. Lgs 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Lo stesso è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio.

Il Concessionario dovrà garantire la presenza settimanale sul territorio comunale di un incaricato al fine di garantire i puntuali adempimenti previsti dal presente capitolato.

TITOLO II: DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 17

GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario assume la veste di Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 507/1993.

Le affissioni devono essere corrispondenti alle norme del decreto legislativo 507/1993 e tempestivamente eseguite, così come richiesto dagli utenti, senza che la concessionaria possa richiedere alcun compenso straordinario o comunque eccedente quello stabilito ai sensi del Decreto Legislativo n. 507/93.

ART. 18

MANUTENZIONE E RIORDINO DEGLI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il concessionario prende in consegna dal Comune tutti gli impianti delle affissioni pubbliche, esistenti alla data di stipulazione del contratto.

Per l'intera durata del contratto, il concessionario provvede, a propria cura e spesa, alla manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni ed alla sostituzione di quelli in cattivo stato, in modo da garantirne la efficienza e la sicurezza, nonché il decoro dell'ambiente cittadino. In caso di segnalazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale, la sostituzione o il ripristino dovrà avvenire entro 15 giorni.

ART. 19

RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario.

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno in ogni modo causato a terzi sia per colpa del personale addetto al servizio sia dalla gestione e manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni, e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto.

ART. 20

RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLA BANCA DATI

Alla scadenza del contratto, il Concessionario riconsegna al Comune, in piena efficienza e manutenzione, gli impianti delle pubbliche affissioni, di cui ai prospetti di consistenza e di consegna fatti all'inizio della concessione e relative aggiunte, ivi compresi quelli oggetto di nuova collocazione, ristrutturazione e risistemazione.

Il Concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione. Alla scadenza del contratto, la proprietà di diritto di tutti i quadri, cartelli, stendardi e di ogni altra installazione immessa in servizio nel corso della concessione, viene devoluta al Comune, senza corresponsione al concessionario di alcun compenso o indennità.

Alla scadenza del contratto, il concessionario consegna al Comune copia dell'archivio di cui al seguente articolo 21, punto k).

A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti, previa attestazione in ordine alla assenza di danni da effettuarsi da parte del tecnico comunale, in contraddittorio con il concessionario.

ART. 21
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:

- a) applicare il decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- b) applicare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- c) applicare le tariffe approvate dalla Amministrazione Comunale;
- d) ricevere e rispondere, a proprie spese, agli eventuali reclami degli utenti, inviando immediatamente all'Amministrazione Comunale copia sia degli stessi reclami sia delle deduzioni;
- e) effettuare a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il riordino degli impianti delle pubbliche affissioni come indicato all'articolo 16 del presente capitolato;
- f) sostenere gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni;
- g) subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507;
- h) gestire il servizio di accertamento e di riscossione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni secondo le norme legislative e regolamentari vigenti;
- i) partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni;
- j) ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 507/93;
- k) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune entro il 30 marzo di ogni anno e comunque alla scadenza della concessione, con descrizione dei tracciati; al Comune dovrà essere fornito l'apposito software che consenta l'agevole lettura e conversione del suddetto archivio;
- l) condurre entro 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale;
- m) attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze, in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione dei tributi;
- n) provvedere a proprie spese alla fornitura di tutti gli stampati, i registri, i bollettari ed ogni altro materiale necessario all'espletamento del servizio, escludendo ogni possibilità di richiesta di rimborso spese ai contribuenti se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
- o) ad applicare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994.

ART. 22
RICHIESTE DI AFFISSIONE

Le affissioni vengono effettuate, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 507/93 e del Regolamento Comunale, negli appositi spazi, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone il Comune.

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 507/93 è consentita, l'affissione diretta da parte di privati su spazi di loro pertinenza previo pagamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

E' cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. E' cura del Concessionario provvedere alla affissione dei manifesti di convocazione di manifestazioni od iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza. Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

ART. 23
AFFISSIONI D'URGENZA

Il Concessionario deve garantire l'esecuzione delle cosiddette affissioni d'urgenza, notturne e festive, dietro espressa richiesta del committente e previa corresponsione della maggiorazione di tariffa prevista dal comma 9 dell'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, che deve essere calcolata singolarmente per ogni affissione, indipendentemente dal committente che può essere anche unico.

La maggiorazione, di cui al richiamato articolo 22, è interamente attribuita al Concessionario, a compensazione dell'obbligo inderogabile da parte del medesimo di massima tempestività dell'esecuzione della commissione e quale rimborso per gli evidenti maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

ART. 24 VIGILANZA E CONTROLLI

Il Concessionario è tenuto:

- a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
- b) a timbrare tutti gli avvisi con timbro a calendario da cui risulti la data di scadenza dell'affissione;
- c) ad istituire ed aggiornare un archivio informatico di tutte le operazioni in modo che siano facilitati i controlli e che si costituisca un archivio degli utenti sia della pubblicità che del servizio affissioni.

ART. 25 AFFISSIONI SCADUTE

Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa; inoltre deve coprire completamente i manifesti scaduti, entro due giorni dalla scadenza, con nuovi manifesti o con fogli di carta.

I nuovi manifesti ed i fogli di carta devono essere di consistenza tale da impedire che si possano vedere i manifesti coperti, altrimenti il Concessionario è tenuto a rimuovere i manifesti scaduti.

ART. 26 AFFISSIONI ABUSIVE

Il Concessionario deve provvedere, senza indugio e comunque non oltre 3 giorni dal riscontro dell'abusivismo, alla copertura delle affissioni abusive secondo quanto disposto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 507/93 e s.m.i e dal Regolamento.

Il Concessionario deve informare il Comune delle eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di affissioni, per i provvedimenti del caso.

ART. 27 RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI

Il Concessionario, su ordine dell'Amministrazione comunale, procede alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, senza indugio e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 507/93 e dal Regolamento, recuperando le spese di rimozione e di custodia, nonché l'imposta di pubblicità dovuta con sanzioni ed interessi, dall'autore della violazione.

Nessun compenso è dovuto dal Comune per l'attività di rimozione svolta dal Concessionario.

Il Concessionario deve denunciare al Comune le eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, per i provvedimenti del caso.

Il Concessionario deve provvedere alla custodia degli impianti rimossi.

ART. 28 SERVIZI GRATUITI

Il Concessionario provvede, a propria cura e spesa, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti del Comune (ivi compresi quelli inerenti le attività artistiche, culturali, teatrali e sportive, organizzate in via esclusiva o comunque patrociniate dal Comune) e delle altre Autorità ed Amministrazioni Pubbliche, la cui affissione sia esente dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III: DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 29 GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio della tassa occupazione permanente e temporanea degli spazi ed aree pubbliche è unica e inscindibile ed è affidata in esclusiva al Concessionario.

Il Concessionario assume la veste di Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 507/1993.

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato, delle norme contenute nel decreto legislativo 507/1993 e successive modificazioni e del regolamento per l'applicazione della TOSAP.

Gli uffici comunali competenti, che rilasceranno le concessioni o le autorizzazioni di occupazioni, dovranno trasmettere copia delle stesse al Concessionario per la verifica della tassa, entro 15 giorni dal rilascio stesso, e la rispondenza della reale occupazione effettuata.

ART. 30
CENSIMENTO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.
AGGIORNAMENTI ANNUALI.

Il Concessionario deve provvedere, annualmente, e già dal primo anno di gestione, ad una rilevazione generale su tutto il territorio comunale delle occupazioni di suolo pubblico, al fine di consentire il costante monitoraggio dei corretti adempimenti da parte dei contribuenti e l'aggiornamento dei dati in maniera informatizzata. Inoltre dovrà effettuare controlli con carattere regolare secondo un programma da concordare con l'Amministrazione. I dati rilevati (anagrafica contribuente, codice fiscale, partita IVA, tipo, caratteristiche, dimensione ed ubicazione degli impianti), dovranno aggiornare la banca dati informatizzata. Al termine di ogni attività di rilevazione, il Concessionario fornisce al Comune un rendiconto scritto nel quale evidenzierà oggetti e soggetti in violazione delle norme di settore, in maniera analitica e complessiva. I competenti uffici comunali dovranno fornire al Concessionario le informazioni e/o le copie dei documenti in loro possesso ai fini dell'elaborazione di cui sopra.

ART. 31
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:

- a) applicare il decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- b) applicare il Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- c) applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
- d) ricevere e rispondere, a proprie spese, agli eventuali reclami degli utenti, inviando immediatamente all'Amministrazione Comunale copia sia degli stessi reclami sia delle deduzioni;
- e) subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507;
- f) partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- g) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune entro il 30 marzo di ogni anno e comunque alla scadenza della concessione, con descrizione dei tracciati; al Comune dovrà essere fornito l'apposito software che consenta l'agevole lettura e conversione del suddetto archivio;
- h) condurre entro 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale;
- i) attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze, in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo;
- j) provvedere a proprie spese alla fornitura di tutti gli stampati, i registri, i bollettari ed ogni altro materiale necessario all'espletamento del servizio, escludendo ogni possibilità di richiesta di rimborso spese ai contribuenti se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI A CARATTERE GENERALE

ART. 32
RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Il concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso i terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sempre che connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.

ART. 33
CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto al concessionario di cedere a terzi il contratto di concessione relativo al servizio di cui al presente capitolato. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetti nei confronti dell'Amministrazione Comunale fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del DPCM 11/05/1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara per l'aggiudicazione della concessione in oggetto.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi l'Amministrazione Comunale può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31/05/1968 n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale, decorsi i 60 (sessanta) giorni di cui al comma 2, senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono nei confronti dell'Amministrazione Comunale tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

La violazione dei commi precedenti comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché l'incameramento della cauzione e l'obbligo per l'appaltatore di risarcire il danno che il Comune avesse a subire per effetto della risoluzione anticipata del contratto.

ART. 34
PENALITA'

In caso di inadempienza degli obblighi contrattualmente assunti, il Comune contesterà l'infrazione o l'omissione al concessionario, il quale dovrà ovviare al disservizio entro il termine assegnatogli o comunque nel più breve tempo possibile.

Per ogni infrazione od omissione il concessionario, indipendentemente dall'obbligo di ovviare ad essa, sarà passibile di penalità pecuniaria, avente carattere disciplinare di entità variabile da un minimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta euro) ad un massimo di Euro 1.500,00 (miljecinquecento euro) da comminarsi da parte del Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria in proporzione alla rilevanza del disservizio o inconveniente riscontrato.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni, sulle quali l'Amministrazione Comunale deciderà in via definitiva nei trenta giorni successivi.

L'Amministrazione Comunale si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, a spese del concessionario.

ART. 35
INADEMPIMENTO E REVOCÀ

Salvo quanto previsto dall'art. 34 (PENALITA') del presente capitolato in materia di lievi violazioni degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione nel caso in cui il concessionario commetta una o più delle seguenti violazioni:

- a) Cancellazione dall'albo;
- b) Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali rimaste inevasi nonostante formali contestazioni del Comune;
- c) Abbandono del servizio;
- d) Fallimento del concessionario;
- e) Cessione a terzi, in tutto o in parte, degli obblighi derivanti dal contratto;
- f) Mancato versamento al personale delle retribuzioni e/o contributi previdenziali assicurativi anche in riferimento al personale stagionale e/o avventizio. In caso di revoca il Comune potrà assumere direttamente la gestione del servizio ed avrà diritto di entrare in possesso, all'atto della notifica del provvedimento di revoca, degli uffici, dei beni e delle attrezzature mobili e fisse adibite al servizio rinunciando il concessionario al beneficio della costituzione in mora e delle ordinarie formalità. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per le quali, oltre che con la cauzione, il concessionario risponde con il proprio patrimonio.

ART. 36
CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE

In caso di controversia tra il Concessionario ed il Comune concedente circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto e del presente capitolato, le parti si attiveranno, secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole ogni controversia resterà devoluta alla

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 80/98, e successive modifiche. Per tutta la durata della concessione il concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio presso la Sede Comunale.

ART. 37

ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Il concessionario dovrà comunque in ogni caso consegnare al Comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, ove del caso, al recupero di crediti afferenti il contratto scaduto.

Dovranno essere consegnati all'amministrazione comunale tutti gli archivi aggiornati contenenti i dati relativi alla pubblicità che all'occupazione suolo pubblico sia in formato cartaceo che informatico su files excel o altro richiesto dall'Amministrazione.

ART. 38

NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni, al Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, R.D. 2440/1923 e relativo regolamento, R.D. 827/1924.